DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015 395/2015/R/EEL

<u>DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL MECCANISMO DI PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA, PER IL PERIODO 2012-2015</u>

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TICOOP), come successivamente modificato e integrato.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al periodo di regolazione 2012-2015, l'Autorità ha previsto meccanismi tramite i quali promuovere aggregazioni tra imprese distributrici di energia elettrica, al fine di ridurre il numero di operatori di piccole dimensioni, in favore di un assetto più efficiente del segmento della distribuzione di energia elettrica;
- a tal fine, l'articolo 36 del TIT prevede che, nel caso di processi di aggregazione che comportino la cessazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica di una o più imprese di distribuzione esistenti al 30 giugno 2011, alle imprese che si aggregano è riconosciuto un importo calcolato applicando, al costo operativo riconosciuto ai fini tariffari per l'anno 2012 (di seguito: $COR_{12,m}$) all'impresa che cessa l'attività, un moltiplicatore K che tiene conto dei risparmi stimati a livello di sistema con riferimento ai costi operativi, derivanti dall'aggregazione, i cui valori sono riportati nella tabella 13 del TIT;
- il $COR_{12,m}$ è determinato applicando i criteri riportati al capitolo 19 della Relazione AIR ed è coerente con il valore dei costi operativi riconosciuti, a ciascuna impresa

- distributrice, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012:
- il comma 36.2 del medesimo TIT prevede che le imprese che abbiano ricevuto l'importo di cui al comma 36.1, ovvero le loro aventi causa, qualora siano oggetto di disaggregazioni nei 5 (cinque) anni successivi, siano tenute alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato di interessi;
- il successivo comma 36.3 del TIT stabilisce che gli importi per la promozione delle aggregazioni siano riconosciuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), su richiesta dell'impresa che cessa l'attività di distribuzione, a valere sul conto di cui all'articolo 54 del TIT, alimentato dalla componente UC₃;
- il comma 36.4 del TIT prevede che l'applicazione delle norme riportate nel medesimo articolo 36 sia subordinata all'emanazione, con separato provvedimento dell'Autorità, di specifiche norme attuative;
- il meccanismo di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 36 del TIT riguarda le operazioni di aggregazione con data di efficacia entro il 31 dicembre 2015 e potrà essere rivisto per il prossimo periodo di regolazione avente inizio nel mese di gennaio 2016 in esito al procedimento avviato con deliberazione 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai sensi del comma 36.4 del TIT, definire specifiche norme attuative del meccanismo di promozione delle aggregazioni, di cui all'articolo 36 del TIT, prevedendo in particolare che:
 - a) l'accesso al meccanismo di promozione delle aggregazione sia subordinato alla presentazione di apposita istanza congiunta da parte dell'impresa distributrice che cessa l'attività di distribuzione di energia elettrica e dell'impresa risultante dal processo di aggregazione;
 - b) le istruttorie ai fini della valutazione di ammissibilità delle suddette istanze siano effettuate dal Cassa;
 - c) l'Autorità determini l'importo di cui al comma 36.1 del TIT;
- che, ai fini di cui alle lettere a) e b) del precedente punto, siano precisati procedure e criteri di ammissione al meccanismo di promozione delle aggregazioni;
- definire apposite modalità e tempistiche ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, della determinazione dell'importo eventualmente spettante alle imprese distributrici che si aggregano e dell'erogazione del medesimo da parte della Cassa;
- definire le procedure finalizzate alla restituzione dell'importo di cui al comma 36.1 del TIT, nel caso di operazioni di disaggregazione di cui al comma 36.2 del TIT medesimo;
- al fine di disincentivare comportamenti opportunistici da parte delle imprese distributrici e di garantire che, in tale eventualità, siano posti in capo alle imprese distributrici i costi indotti, anche di natura amministrativa, prevedere che, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 32.13 del TIT, nel caso di operazioni di disaggregazione, unitamente alla restituzione degli importi di cui al precedente

alinea, l'impresa distributrice versi alla Cassa un'indennità a copertura dei costi amministrativi

DELIBERA

Articolo 1

Accesso al meccanismo di promozione delle aggregazioni

- 1.1 Possono richiedere il riconoscimento dell'importo, di cui al comma 36.1 del TIT, le imprese di distribuzione esistenti al 30 giugno 2011 che cedono l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a titolo definitivo ed il titolo ad esercire l'attività medesima in tutto il loro ambito di distribuzione.
- 1.2 Ai fini dell'accesso al meccanismo di promozione delle aggregazioni, di cui all'articolo 36 del TIT, l'impresa distributrice che cessa l'attività di distribuzione, ovvero il suo avente causa e l'impresa risultante dal processo di aggregazione presentano apposita istanza congiunta alla Cassa conguaglio per il settore elettrico entro i seguenti termini:
 - a) 60 (sessanta) giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, nei casi di processi di aggregazione già perfezionati;
 - b) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettiva decorrenza dell'operazione di aggregazione nei restanti casi.
- 1.3 Ai fini dell'ammissibilità al meccanismo, l'istanza di cui al comma 1.2 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) partita iva e ragione sociale dell'impresa cedente l'attività di distribuzione nonché numero di punti di prelievo serviti dalla medesima impresa alla data di cessione dell'attività;
 - b) partita iva e ragione sociale dell'impresa di distribuzione risultante dal processo di aggregazione nonché numero di punti di prelievo serviti dalla medesima impresa prima e in esito all'aggregazione societaria;
 - c) l'indicazione dell'impresa di distribuzione interessata dal processo di aggregazione a cui, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la Cassa erogherà l'importo di cui al comma 36.1 del TIT.
- 1.4 Nel caso in cui alla data di emanazione del presente provvedimento sia già stata presentata istanza di ammissione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, le imprese richiedenti, ove necessario, entro i medesimi termini di cui al comma 1.2, lettera a), sono tenute ad integrare congiuntamente la richiesta, fornendo le informazioni di cui al comma 1.3.

Articolo 2

Istruttoria per l'ammissibilità al meccanismo di promozione delle aggregazioni

- 2.1 Con riferimento all'istanza di ammissione di cui al comma 1.2, la Cassa verifica:
 - a) la coerenza delle informazioni riportate nell'istanza medesima con quelle nella propria disponibilità;
 - b) l'effettiva esistenza dell'impresa distributrice cedente l'attività di distribuzione al 30 giugno 2011 ai sensi del comma 36.1 del TIT;
 - c) con riferimento all'impresa distributrice cedente l'attività di distribuzione, che l'Autorità abbia determinato, con proprio provvedimento, una tariffa di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT relativamente all'anno 2012;
 - d) che l'impresa risultante dal processo di aggregazione, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell'operazione di aggregazione e la data di presentazione dell'istanza, non sia stata oggetto di processi di disaggregazione di cui al comma 36.2 del TIT.
- 2.2 La Cassa provvede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1.2, a comunicarne l'esito a ciascuna impresa richiedente e all'Autorità.
- 2.3 In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Cassa, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.2, trasmette all'Autorità le informazioni di cui al comma 1.3.

Articolo 3

Determinazione ed erogazione degli importi

- 3.1 L'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.2, determina, con apposito provvedimento, l'ammontare di cui al comma 36.1 del TIT.
- 3.2 La Cassa, entro 30 (trenta) giorni dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 3.1, eroga l'ammontare di cui al medesimo comma 3.1 al soggetto di cui al comma 1.3, lettera c).

Articolo 4

Disposizioni applicative del comma 36.2 del TIT

- 4.1 Le disposizioni di cui al comma 36.2 del TIT si applicano nel caso di operazioni di cessione, anche parziali, di rete che comportino un incremento del numero di imprese esercenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.
- 4.2 Ai sensi del comma 36.2 del TIT, l'impresa risultante dall'operazione di aggregazione, ovvero le aventi causa, qualora oggetto di processi di disaggregazione entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'operazione di aggregazione, comunica alla Cassa l'avvenuta disaggregazione entro sessanta (60) giorni dalla data di effettiva validità dell'operazione e, entro il medesimo termine,

- provvede alla restituzione alla Cassa degli importi di cui all'Articolo 3 maggiorati secondo i criteri di cui al comma 36.2 del TIT.
- 4.3 Contestualmente alla restituzione degli importi, di cui al comma 4.2, l'impresa distributrice versa alla Cassa una indennità amministrativa pari all'1% dell'importo di cui all'Articolo 3, con un minimo pari a 1.000 (mille) euro.

Articolo 5

Disposizioni per le imprese distributrici organizzate in forma di società cooperativa.

5.1 Nel caso di cooperative storiche concessionarie, di cui all'Articolo 1 del TICOOP, il numero di punti di prelievo, di cui al comma 1.3, lettere a) e b), rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare di cui al comma 36.1 del TIT, è calcolato coerentemente con le disposizioni di cui al comma 4.2 del TICOOP medesimo, vale a dire considerando tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti della cooperativa.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni